



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 06/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 2078

Linee di indirizzo per la quantificazione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale delle categorie - applicazione art. 9 co. 2bis della l. n. 122/2010 - triennio 2011/2013.

L'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane, sulla base dell'istruttoria compiuta dal titolare dell'A.P. "Spesa del Personale" e confermata dal dirigente del Servizio Personale e Organizzazione, riferisce:

- gli artt. 14, 15 e 17 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 01/04/1999 disciplinano la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale ed il relativo utilizzo;
- l'art. 31 del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 22/01/2004, dispone che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone norme vincolistiche quali:
 - l'art. 9 co. 17 con cui è stato disposto il blocco della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010/2012;
 - l'art. 9 co. 2-bis con il quale è stato introdotto un regime di limitazioni alla crescita delle risorse che le Pubbliche Amministrazioni destinano annualmente al finanziamento della contrattazione integrativa. Tale regime prevede che nel triennio 2011/2013 operino i seguenti limiti:
 - a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Qualora tale importo sia superiore, esso va ricondotto all'importo dell'anno 2010;
 - b) le risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa devono essere ridotte in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio;
- occorre richiamare il documento unitario adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 10 febbraio 2011 recante l' "Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle Amministrazioni Pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122" e la revisione del medesimo in data 13 ottobre 2011, in relazione alle modifiche ed integrazioni introdotte alla L. n. 122/2010 con le manovre estive 2011;
- occorre, altresì, richiamare la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 2 maggio 2012 n. 16 indirizzata a tutte le Pubbliche Amministrazioni

per la compilazione del Conto Annuale del personale per l'anno 2011, il quale fa esclusivo riferimento alla Circolare dello stesso Ministero n. 12 del 15 aprile 2011 circa le modalità di applicazione del sopra citato art 9 co. 2-bis della L. n. 122/2010;

- in merito ai criteri di conteggio adottati dal citato documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si rileva la previsione di un modello di calcolo di riduzione delle risorse basato:

- sul numero delle persone cessate nell'anno di riferimento, al netto di quelle assunte nel medesimo anno;

- su alcune voci stipendiali correlate al salario accessorio (es. retribuzione di risultato, compensi per produttività);

- con riferimento alle citate Circolari (ovvero quella emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12/2011 e dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012), si dispone un modello di calcolo di riduzione delle risorse basato:

- sulla variazione media del personale tra l'anno di riferimento e l'anno 2010;

- sull'intero Fondo per la contrattazione integrativa (riducendo, quindi, tutte le voci stipendiali collegate al salario accessorio);

- conseguentemente, dal confronto tra le due metodologie di calcolo delle riduzioni sopra citate, si evincono delle difformità nei parametri adottati. Infatti, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 aprile 2011 n. 12 prevede un modello di calcolo differente da quello disposto dal documento unitario adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 10 febbraio 2011 (come modificato nella seduta del 13 ottobre 2011), la cui applicazione dà luogo ad una maggiore riduzione delle risorse destinate annualmente alla contrattazione decentrata integrativa. Sull'argomento, richiamando la nota prot. n. 2276/C1PERS del 16 maggio 2012 indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- conferma i criteri interpretativi e le metodologie di calcolo adottati con il documento unitario citato;

- rinnova la disponibilità al confronto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sul merito delle questioni trattate;

- si dà atto, altresì, che alcune Amministrazioni regionali hanno inoltrato richieste di parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito ai criteri di calcolo da adottare in considerazione della difformità di parametri stabiliti dalle Circolari ministeriali e dal documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tuttora in attesa di riscontro;

- tuttavia, occorre osservare la necessità di bilanciare i criteri di calcolo per l'applicazione delle riduzioni ex art. 9 co. 2-bis della L. n. 122/2010 disposti dalla Circolare MEF n. 12/2011, in considerazione di elementi di specificità, quali:

- a) il campo di applicazione delle norme negoziali stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale nonché decentrata integrativa, che afferisce sia al personale delle categorie con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato.

In relazione a quest'ultimo, si fa riferimento all'applicazione degli istituti contrattuali correlati al salario accessorio da riconoscere ai dipendenti a tempo determinato assunti per esigenze ordinarie ancorché temporanee dell'Amministrazione regionale.

Al riguardo, risulta ragionevole un criterio di calcolo delle riduzioni ex art. 9 co. 2-bis della L. n. 122/2010 - da proporzionare rispetto alle cessazioni dal servizio - che consideri l'inclusione di dette unità di personale, alle quali, per espressa previsione negoziale nazionale e decentrata, sono riconosciuti gli istituti contrattuali economici a carattere accessorio, concorrendo alla ripartizione del Fondo delle risorse decentrate.

Su tale assunto, si dimostra congruo ricomprendere nel calcolo dei presenti in servizio al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento e alle predette date con riguardo all'anno 2010, detto personale a tempo determinato. Su tali valori dovrà operarsi la semisomma disposta dalla Circolare ministeriale al fine di stabilire la misura percentuale di variazione a titolo di riduzione sul Fondo.

Ciò al fine di applicare le misure di taglio proporzionale al Fondo delle risorse decentrate in un'ottica coerente sia con le finalità ex lege di contenimento e riduzione della spesa pubblica, sia con il campo di applicazione delle norme contrattuali;

b) le modalità di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità, i cui importi sono caratterizzati da vincolo di destinazione e sono rivenienti da risorse attinte dal Bilancio autonomo dell'Ente, come già disposto da apposite Deliberazioni di Giunta Regionale.

A tal riguardo, si rende necessario - sia al fine di assicurare la continuativa ed equilibrata funzionalità alle Strutture organizzative regionali, sia in virtù della natura e della sussistenza di una modalità di finanziamento caratterizzata dalle peculiarità appena esposte - disporre la non inclusione di tali importi dal tetto complessivo delle risorse decentrate da assoggettare alle riduzioni ex art. 9 co. 2-bis della L. n. 122/2010;

- con la finalità di adottare linee guida e criteri applicativi univoci e compatibili con il rispetto delle direttive espresse dalla Circolare MEF n. 12/2011 (richiamata dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2012) e, nelle more della formalizzazione degli ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, si ravvisa l'esigenza di dare operatività ai parametri stabiliti dalla citata Circolare ministeriale, considerando le rimodulazioni nei termini sopra menzionati.

Inoltre, in attesa di un'eventuale successiva conferma da parte dei competenti dicasteri degli orientamenti applicativi stabiliti dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, si ritiene opportuno procedere all'accantonamento delle somme pari alla differenza tra l'importo derivante dal modello di calcolo previsto dalla Circolare n. 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze da applicarsi secondo le rimodulazioni disposte dal presente provvedimento e quello previsto dal documento unitario adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 10/02/2011 (come modificato nella seduta del 13/11/2010), rendendo indisponibili tali risorse nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa.

Si propone, pertanto, di adottare gli indirizzi ivi esposti, ai fini della successiva emanazione dei provvedimenti di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie, nel triennio di riferimento, in ossequio alle disposizioni ex art. 9 co. 2-bis della L. n. 122/2010.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. N. 28/2001 E S.M.I.:

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. a), della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Federalismo, Sistema Conferenze, Enti Locali, Risorse Umane e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del titolare della A.P. “Spesa del Personale” e del dirigente del Servizio Personale e Organizzazione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di impartire le direttive per la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate del personale delle categorie della Regione Puglia;
- 2) di procedere all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 co. 2-bis del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, nella Legge 30/07/2010, n. 122, secondo gli indirizzi espressi dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 15/04/2011;
- 3) di adottare, per le motivazioni e secondo i criteri espressi in narrativa, la modulazione dei parametri di applicazione delle riduzioni del citato art. 9 co. 2-bis;
- 4) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'accantonamento delle somme pari alla differenza tra l'importo derivante dal modello di calcolo previsto dalla Circolare n. 12/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le rimodulazioni disposte dal presente provvedimento di cui al precedente punto e quello previsto dal documento unitario adottato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 10/02/2011 (come modificato nella seduta del 13/11/2010), rendendo indisponibili tali risorse nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa;
- 5) di dare mandato al dirigente del Servizio Personale e Organizzazione di procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie della Regione Puglia secondo gli indirizzi di cui al presente provvedimento;
- 6) di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Personale e Organizzazione, alle Organizzazioni Sindacali aziendali della Regione Puglia;
- 7) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Avv.Loredana Capone
